

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO
SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 21/2018

Genova, 30/07/2018

Oggetto: **“Decreto Dignità”** - tabella riepilogativa

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 161 del 13 luglio 2018, il D.L. 87 del 14 luglio 2018, ribattezzato Decreto Dignità, primo atto di indirizzo del nuovo Governo: nella tabella che segue si sintetizzano le principali novità introdotte.

Argomento	Articolo
Modifica alla disciplina del contratto a tempo determinato Il contratto a termine vede riscritti importanti passaggi della propria disciplina, con l'introduzione di nuove limitazioni nel suo utilizzo, sia nella fase genetica del rapporto sia nella successive fasi di proroga o rinnovo. Innanzitutto con l'articolo 1, D.L. 87/2018, modificando l'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, viene ridotto a 12 mesi il limite di durata massima del contratto a tempo determinato. Per poter stipulare contratti di durata superiore, comunque nel limite massimo di 24 mesi, è necessario essere in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; 2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria. In base alla disciplina previgente, il limite di durata massima del contratto a termine era pari a 36 mesi, senza mai la necessità di giustificare l'assunzione con causali. In virtù poi di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera b, D.L. 87/2018, tali giustificazioni si rendono necessarie anche quando il contratto viene rinnovato, a prescindere dalla sua durata iniziale (dal tenore della norma, non vi è alcuna precisazione su quali rinnovi rientrino in tale obbligo). Viceversa, si prevede che la proroga sia libera nei primi 12 mesi, mentre superato complessivamente tale limite, si rendono necessarie le giustificazioni. Contestualmente, intervenendo sull'articolo 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015, viene abbassato a 24 mesi anche il limite massimo per sommatoria tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Rimangono escluse da tale limite le attività stagionali e le disposizioni in deroga previste dalla contrattazione collettiva, di qualunque livello, purché siglata da sindacati comparativamente più rappresentativi (articolo 51, D.Lgs. 81/2015). Per i contratti per attività stagionali, è inoltre specificato che le proroghe o i rinnovi non necessitano della specificazione delle causali.	Articolo 1

L'introduzione delle causali ha richiesto la revisione anche delle disposizioni relative alla forma del contratto: con una modifica all'articolo 19, comma 4, D.Lgs. 81/2015, si richiede che l'atto scritto, in caso di rinnovo o di proroga superiore a 12 mesi, contenga la specificazione delle esigenze necessarie previste ora all'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015. Stranamente, nulla si dice se il contratto originariamente ha una durata superiore a 12 mesi, ma si ritiene, soprattutto ai fini probatori, che anche in tal caso si debbano formalizzare le condizioni previste dall'articolo 19, comma 1. In materia di proroga, l'articolo 1, comma 1, lettera b, D.L. 87/2018, riduce a 4 – erano 5 – il numero massimo di proroghe, nell'arco di 24 mesi – erano 36. È rimasto in vigore il comma 3 dell'articolo 19, D.Lgs. 81/2015, che legittima un ulteriore contratto a termine, di durata massima di 12 mesi, da stipularsi presso l'ITL. Viene poi modificato il termine di decadenza di impugnazione: 180 giorni a decorrere dalla scadenza del singolo contratto (120 il termine precedente). L'impugnazione deve poi essere seguita entro 180 giorni dal deposito del ricorso giudiziale o da tentativo di conciliazione (con ulteriori 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale, se non va a buon fine la conciliazione). Al fine di gestire il c.d. diritto intertemporale, l'articolo 1, comma 2, D.L. 87/2018, prevede che le novità introdotte siano applicabili ai contratti a tempo determinato stipulati dopo l'entrata in vigore del D.L., nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 87/2018.	
Modifica della disciplina della somministrazione di lavoro Mediante una modifica dell'articolo 34, D.Lgs. 81/2015, che si vede sostituito il primo periodo del comma 2, i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di prestazioni in somministrazione ora sono soggetti all'intera disciplina prevista per i lavoratori a termine (Capo III, D.Lgs. 81/2015), compresi i limiti di durata (24 mesi, con necessità di causale oltre i 12 mesi), dei rinnovi (24 mesi) e delle proroghe (4), con l'esclusione soltanto della disciplina sui limiti massimi di contingentamento (articolo 23) e diritto di precedenza (articolo 24).	Articolo 2
Indennità per licenziamento ingiustificato Con un intervento mirato, sono state aumentate le indennità in un caso specifico di licenziamento illegittimo per i lavoratori a tutele crescenti, assunti dopo il 7 aprile 2015 e soggetti a tale disciplina. Mediante modifica dell'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, la sanzione risarcitoria prevista come regola generale, per le imprese con più di 15 dipendenti, passa da 4-24 mensilità a 6-36 mensilità, con un aumento di 2 mensilità come risarcimento minimo e un aumento del limite massimo a 36 mesi, così da incrementare l'indennità per i lavoratori con elevate anzianità (l'indennità, oltre le 6 mensilità, matura con 2 mensilità per ogni anno di servizio). Per le imprese fino a 15 dipendenti, l'ammontare dell'indennità (articolo 9, D.Lgs. 23/2015) è dimezzato rispetto a quello definito dall'articolo 3, comma 1, della stessa legge; tuttavia non è stato modificato l'ultimo periodo dell'articolo 9, che fissa come limite di indennizzo 6 mensilità: pertanto, i lavoratori delle piccole imprese non beneficeranno di alcun incremento.	Articolo 3, comma 1

Aumento contributi contratto a termine Viene aumentato dello 0,5% il contributo addizionale dell'1,40% per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, in occasione di ciascun rinnovo.	Articolo 3, comma 2
Contratti stipulati dalla P.A. In deroga a quanto previsto agli articoli 1, 2 e 3, D.L. 87/2018, la riforma ivi contenuta non si applica ai contratti stipulati dalla P.A..	Articolo 3, comma 3
Differimento termine di esecutività dei provvedimenti verso i docenti con diploma magistrale Viene previsto, con il fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico 2018-2019 e la salvaguardia della continuità didattica, che all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali comportanti la decadenza dei contratti a tempo determinato e indeterminato, stipulati fino alla data di entrata in vigore del D.L., con docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica il termine di 120 giorni dalla notifica al Miur del provvedimento, come previsto dall'articolo 14, comma 1, D.L. 669/1996.	Articolo 4
Lotta alla delocalizzazione dei siti incentivati Al fine di disincentivare la delocalizzazione della produzione, viene introdotta una norma con cui è prevista la restituzione degli eventuali aiuti di Stato percepiti per la realizzazione di investimenti produttivi avviati a decorrere dal 14 luglio 2018. Al comma 1 è prevista, fatti salvi eventuali vincoli derivanti da trattati internazionali, la decadenza dall'agevolazione nel caso in cui le imprese, italiane ed estere, operanti in Italia, a fronte del percepimento di aiuti di Stato che prevedono la realizzazione di investimenti produttivi, procedono a delocalizzare l'attività economica interessata o parte di essa in Stati extra UE, a eccezione di quelli aderenti allo SEE, entro 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata. Il successivo comma 2 estende la decadenza alle ipotesi di aiuti di Stato erogati, sempre nei confronti di imprese italiane ed estere operanti sul territorio nazionale, a fronte della realizzazione di investimenti produttivi specificatamente localizzati. La decadenza scatta nel caso in cui tale attività o parte di essa venga delocalizzata dal sito incentivato, anche se rimane in territorio nazionale, comunitario o appartenente a Stati aderenti allo SEE, nel termine di 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato. Il comma 6 si occupa di definire, ai fini del solo Decreto Dignità, il concetto di delocalizzazione che deve intendersi come il trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ.. In ragione dell'ampiezza del perimetro cui viene applicata la norma, viene demandata alle singole Amministrazioni interessate, a mezzo di un regolamento, l'individuazione dei termini e delle modalità ai fini del controllo del rispetto temporale, nonché dell'eventuale restituzione dell'aiuto indebito. Infatti, al verificarsi della delocalizzazione il contribuente dovrà restituire l'aiuto percepito maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato del 5%. Per tali somme, che confluiranno alle entrate del bilancio dello Stato ai fini di una loro riassegnazione, si rende applicabile quanto previsto dall'articolo 9, comma 5,	Articolo 5

D.Lgs. 123/1998, e, quindi, sono preferite a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e dei crediti <i>ex</i> articolo 2751-bis, cod. civ., e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero prevede l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, D.P.R. 43/1988. Inoltre, nella sola ipotesi di delocalizzazione in Paesi extra UE, è prevista la comminazione di una sanzione amministrativa nella misura compresa tra 2 e 4 volte l'importo dell'aiuto fruito. Resta inteso, quale norma di chiusura, che per gli aiuti di Stato già concessi si rende applicabile la disciplina previgente, compresa la previsione, ove applicabile, di cui all'articolo 1, comma 60, L. 147/2013, con cui è prevista la decadenza dall'agevolazione consistente in contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro 3 anni dalla concessione degli stessi, vi sia una delocalizzazione della produzione dal sito incentivato a uno Stato extraeuropeo, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50%.	
Mantenimento del livello occupazione nelle imprese incentivate Per gli aiuti concessi successivamente all'entrata in vigore del Decreto Dignità, a imprese italiane ed estere, che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, è prevista la decadenza nell'ipotesi in cui vi sia, nel quinquennio successivo alla data di completamento dell'investimento, una riduzione del livello occupazionale superiore al 10%. Non si ha decadenza nei casi che sono riconducibili a giustificato motivo oggettivo. La decadenza si ha proporzionalmente alla riduzione del livello occupazionale; tuttavia, nell'ipotesi di riduzione del livello superiore al 50%, la decadenza dall'aiuto è integrale. L'importo da restituire viene maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato del 5%. Viene, anche in questo caso, demandata alle singole Amministrazioni interessate, a mezzo di un regolamento, l'individuazione dei termini e delle modalità ai fini del controllo del rispetto temporale, nonché dell'eventuale restituzione dell'aiuto indebito. Inoltre, per le somme che confluiranno alle entrate del bilancio dello Stato ai fini di una loro riassegnazione, si rende applicabile quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998, e quindi sono preferite a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e dei crediti <i>ex</i> articolo 2751-bis, cod. civ., e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Il recupero prevede l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, D.P.R. 43/1988.	Articolo 6
<i>Split payment</i> Viene ridotto il perimetro applicativo dello <i>split payment</i>, escludendolo per i compensi per prestazioni di servizi dei professionisti, riferiti a operazioni per le quali viene emessa la fattura a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Dignità. Nello specifico, per effetto delle modifiche introdotte, lo <i>split payment</i> non si applica alle prestazioni assoggettate a “<i>ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</i>”.	Articolo 12

Stop alle società sportive dilettantistiche lucrative Con il comma 1 vengono abrogati i commi della L. 205/2017 che istituivano la nuova figura della società sportiva dilettantistica lucrative (fattispecie che, di fatto, non era mai partita, in quanto il Coni non ne aveva ancora deliberato la disciplina applicativa del riconoscimento ai fini sportivi) e la qualificazione, quali collaborazione coordinata e continuativa, dei compensi sportivi, sia se erogati da associazioni e società sportive non lucrative sia lucrative. Viene fatto salvo l'incremento a 10.000 euro annui dei compensi erogati a tale titolo non soggetti a ritenuta. Conseguentemente, il comma 2 procede alla soppressione dell'estensione alle lucrative della deroga prevista per le non lucrative di obbligo dell'applicazione delle norme di lavoro subordinato in presenza di collaborazioni organizzate dal committente per quanto riguarda i tempi e i luoghi di lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015. Il comma 3 procede alla soppressione della possibilità di applicare l'aliquota Iva del 10% da parte delle lucrative. Con il comma 4 si procede al ripristino del testo originario dei commi 24, 25 e 26 dell'articolo 90, L. 289/2002, in merito all'affidamento nella gestione di impianti sportivi pubblici a causa dell'abrogazione di ogni riferimento alla lucrative. Infine, il comma 5 procede all'istituzione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri <i>“da destinare ad interventi in favore delle società sportive dilettantistiche”</i> con le risorse reperite mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dai contenuti dei commi 1-3.	Articolo 13
--	--------------------

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**